



COMUNE DI TAORMINA

PROVINCIA DI MESSINA

ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

I L SINDACO

Visto il D. L.vo n° 504 del 30 dicembre 1992;
Vista la Legge n° 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il D.L.vo n° 446 del 15 dicembre 1997, art. 58;
Vista la Legge n° 296/2006;
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 269/2006;
Vista la Legge n° 244 del 27. Dicembre. 2007;
Visto il D. L. n° 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Decreto Legge n° 93 del 27 maggio 2008;
Viste le norme vigenti in materia;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate;
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

RENDE NOTO

- Che a decorrere dall'anno 2008 il D.L. n° 93 del 27 maggio 2008 ha introdotto l'esclusione dal versamento dell'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (considerata tale ai sensi del D. Lgs. N° 504/92 e successive modificazioni);
- Sono anche escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento (numero una pertinenza appartenente alla categoria C02 e una pertinenza appartenente alla categoria C06);
- Rimangono assoggettate all'imposta :
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle categorie A01(abitazioni di tipo signorile), A08 (abitazioni in ville) e A09 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
 - 2) le unità immobiliari appartenenti ai residenti all'estero per motivi di lavoro iscritti all'AIRE;
 - 3) le unità immobiliari appartenenti ai residenti e dati in comodato a parenti come abitazione principale;

Che per l'anno 2010 l'Amministrazione a conferma di quanto stabilito nella Determinazione n° 29 del 21 Marzo 2006 ha disposto:

- 1) di stabilire per l'anno **2010** l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili al **7,00%**, (sette per mille);
- 2) di stabilire per l'anno **2010**, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al **6,00%** (sei per mille) :
 - a) per le unità immobiliari di categoria **A01 – A08 e A09** adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Taormina;
 - b) per unità immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996 si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, (a condizione che la stessa non risulti locata).
 - c) per unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D. Lgs. **504/92**, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996 (sono considerati abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari);
- 3) di stabilire per l'anno 2008, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili al **7,00%** (sette per mille);
 - a) per le rimanenti tipologie di immobili a chiunque appartengano;
- 4) di applicare la maggiore detrazione di **Euro 258,23** per le abitazioni principali (dimora abituale) dei soggetti passivi residenti, di cui ai commi 55 e 56 della Legge finanziaria n° **662/96** e successive modifiche ed integrazioni, e che risultano residenti nel Comune di Taormina, come da **Delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 30/03/2006**.

Si rammenta ai Signori contribuenti che l'art. 18 della L. 388/2000, prevede che i versamenti dell'imposta Comunale sugli Immobili, complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, vengano effettuati in due rate come segue:

- la prima, entro il **16 Giugno c.a.**, pari al 50% (50 per cento) dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- La seconda rata deve essere versata dal 1° al **16 Dicembre c.a.**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, determinato applicando aliquote e detrazione vigenti per l'anno in corso.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno c.a., determinandone l'importo facendo riferimento ad aliquote e detrazione stabilite per l'anno in corso.

Si rammenta inoltre ai signori contribuenti che il versamento dell'imposta, dovuta al Comune, potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- 1) direttamente al concessionario della riscossione **SE.RI.T. SICILIA s.p.a.** nella cui circoscrizione è compreso il Comune;
- 2) a mezzo di C/C postale n° **89125165**, intestato a **SERIT SICILIA SPA TAORMINA – ME - ICI**;
- 3) tramite modello F24;

In caso di omesso o tardivo pagamento e per infrazioni di carattere formale si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Per eventuali altri tipi di riduzioni e agevolazioni si prega contattare il **Servizio Entrate – Ufficio ICI – C.so Umberto n° 146. - Tel. 0942 / 610330/331. – mail: tributi@comune.taormina.me.it**

Taormina li, 20. Maggio. 2010

IL SINDACO

F.to (Dott. Mauro Passalacqua)